I Jolly di Simona- n. 26

Contenuti del 17/11/2022

FOCUS ISTITUZIONALE

- Sottoscritto definitivamente il CCNL Funzioni Locali
- Decreto Aiuti Quater: bollette, contante, superbonus
- Online la nuova circolare sui pareri di congruità tecnico-economica rilasciati da AgID
- Firmato a Zagabria lo Statuto della Rete delle Autorità europee **Anticorruzione**





SENTENZE E PROVVEDIMENTI DI INTERESSE

- Indipendenza dei giudici: alla Consulta la legge di riforma della giustizia tributaria
- Consiglio di Stato: tratti rilevanti dell'amministrazione di sostegno, sullo scioglimento della società cooperativa e sulla prevalenza della sostanza sulla forma nel procedimento amministrativo
- La Corte dei Conti rammenta l'obbligo di pubblicazione delle delibere del controllo sul sito web del Comune
- Il Garante Privacy ricorda il divieto di utilizzo di software di riconoscimento facciale
- Il "doppio tangentizio per determinare il samo anche ai fatti anteriori alla legge "Severino"

 Norme in materia di interpretazione dei contratti e degli atti di gara.

 Propuncia del Consiglio di Stato Il "doppio tangentizio" per determinare il danno erariale si può applicare



DOTTRINA

- Ccnl alla firma definitiva, ma le progressioni verticali transitorie non persuadono
- Il rilievo delle assenze e del part time nella valutazione della produttività
- Torsello Buglia, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella giurisprudenza del Consiglio di Stato
- Whistleblowing: un fenomeno di denuncia
- L'illegittima preclusione del consigliere comunale di accedere al gruppo misto
- L'occupazione appropriativa e la rilevanza del giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento per equivalente





Focus istituzionale



Sottoscritto definitivamente il CCNL Funzioni Locali

Il **16 novembre 2022 l'Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021,** relativo ai circa **430.000** dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.

L'incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l'incremento mensile arriva a 118 euro/mese.

Gli arretrati del contratto sono, in media, circa 1.700 euro (da un minimo di 1210 euro ad un massimo di 2.250 euro).

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni.

- ➤ È stata innanzitutto operata una **revisione del sistema di classificazione del personale** adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli Enti.
 - A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una **rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione,** aumentandone la rilevanza.
- È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo "differenziali stipendiali" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.
- Nel CCNL è stata individuata una soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.
- È stata poi introdotta un'importante novità relativa alla disciplina del giorno festivo infrasettimanale per il personale turnista.

- Istituita, inoltre, una nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l'iscrizione ad Ordini professionali.
- Anche il **sistema delle relazioni sindacali ha visto una importante revisione** nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell'informazione e del confronto e con la valorizzazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione.
- Il CCNL ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l'estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti.
- Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

Punti Principali

- Crescita dei valori delle retribuzioni
- Riforma dell'Ordinamento Professionale e nuovo Sistema di Classificazione
- Introduzione dei differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce economiche
- Rafforzamento delle relazioni sindacali
- Migliorata la disciplina sull'utilizzo dei congedi (per le donne vittime di violenza e per i genitori)
- Potenziamento delle vecchie sezioni professionali e introduzione di nuove
- Disciplina contrattuale del lavoro agile e del lavoro da remoto
- Un nuovo articolo sulla transizione di genere per riconoscere l'identità alias

Decreto Aiuti Quater: bollette, contante, superbonus

Al via, con il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022, un decreto legge recante ulteriori misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, che prevede anche l'innalzamento del tetto del contante a 5.000 euro, la proroga superbonus condomini in misura del 90%, il rinnovo del contratto degli insegnanti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un d.l. che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Sulla base dell'autorizzazione parlamentare già ricevuta, il testo prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall'extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Le principali misure:

- benefit aziendali esentasse;
- contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022;
- confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:
 - 40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
 - 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW;
- disposizioni in materia di accise e d'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti;
- misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette;
- misure per l'incremento della produzione di gas naturale;
- misure urgenti in materia di mezzi di pagamento;
- innalzamento limite al contante;
- superbonus;
- esenzioni in materia di imposte;
- rinnovo del contratto degli insegnanti;
- esenzione imposta di bollo emergenze.

Online la nuova circolare sui pareri di congruità tecnico-economica rilasciati da AgID

Circolare n. 2/2022

Il documento, aggiornato in base alle ultime novità normative, fornisce indicazioni pratiche su come e quando richiedere un parere all'Agenzia e un modello da utilizzare.

È stata pubblicata sul sito www.agid.gov.it la circolare n. 2/2022, riguardante le modalità di richiesta e il contenuto dei pareri di congruità tecnico-economica rilasciati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La nuova circolare è stata approvata con determinazione n. 302 del 9 novembre 2022 e sostituisce la precedente circolare sui pareri n. 55 del 13 febbraio 2009.

Le novità

- informare sulle modifiche normative introdotte, dal 2009 a oggi, riguardo i pareri di congruità tecnico-economica resi da AgID, come, per esempio, l'introduzione dei pareri vincolanti sulle gare strategiche;
- illustrare gli obiettivi, la struttura e i contenuti dei pareri di AgID, evidenziando le opportunità e i benefici che le amministrazioni possono trarne, ad esempio in termini di standardizzazione delle forniture ICT, soluzioni di problematiche comuni, utilizzo di buone prassi, contenimento dei costi;
- fornire indicazioni pratiche su come e quando richiedere parere ad AgID.

La circolare **include anche un modello della relazione illustrativa della fornitura,** documento che le Amministrazioni devono trasmettere ad AgID in allegato alla richiesta di parere.

Cosa sono i pareri di congruità tecnico economica

I pareri di congruità tecnico economica di AgID, già resi in passato da DigitPA, CNIPA e AIPA, sono uno strumento previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, rientrante nei servizi di supporto di AgID alla PA, il cui obiettivo è favorire la qualità e l'efficacia, nonché la coerenza con le strategie per la trasformazione digitale, delle iniziative ICT delle amministrazioni.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/11/online-nuova-circolare-sui-pareri-congruita-tecnico-economica-rilasciati-agid

Firmato a Zagabria lo Statuto della Rete delle Autorità europee Anticorruzione

Lo statuto della Rete europea

È stato firmato a Zagabria, il 10 novembre scorso, lo statuto della Rete europea delle Autorità per l'Etica Pubblica, costituita a Parigi lo scorso giugno segnando l'inizio di una intensa collaborazione istituzionale tra undici Autorità di paesi membri dell'Unione europea che si occupano di integrità e trasparenza.

A firmare lo statuto, al termine della conferenza di due giorni nella capitale croata, sono stati il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, e i presidenti delle omologhe Autorità di Austria, Belgio, Croazia, Francia, Lituania, Malta, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna che hanno dato vita al network.

Obiettivo della Rete

Obiettivo della Rete, si legge nello statuto, è promuovere una cultura dell'integrità pubblica e armonizzare le norme dei diversi stati membri dell'Ue individuando le best practices in materia.

Inoltre la Rete punta a diventare l'interlocutore privilegiato della commissione Ue che sta lavorando a un pacchetto di norme anticorruzione.

Nello statuto si incoraggiano le autorità degli altri paesi membri dell'Ue ad aderire al network.

La presidenza della Rete cambierà ogni due anni e nel biennio di avvio attuale è stata affidata al presidente dell'Haute Autorité pour la transparence de la viepublique (l'Autorità francese per la trasparenza nella vita pubblica), Didier Migaud.

Il pantouflage

La firma dello Statuto è stata anche l'occasione per discutere di una delle questioni con cui in maniera frequente le autorità anticorruzione si ritrovano a fare i conti: il pantouflage, le cosiddette porte girevoli, ovvero il passaggio di un dipendente pubblico dal pubblico al privato e viceversa. Busia ha ribadito che "la normativa italiana è troppo generica e restrittiva, e crea evidenti difficoltà applicative: il legislatore ha infatti concentrato in poche righe la disciplina di un istituto piuttosto complesso, che l'Anac ha attuato nonostante le notevoli criticità".

Le dichiarazioni del presidente Gluseppe Busia

"Attualmente – ha ricordato Busia - è previsto un sistema sanzionatorio automatico, senza alcuna gradualità o valutazione di casi diversi, che prevede il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico. Per l'Anac è necessario modificare la norma valutando l'elemento psicologico alla base della violazione del divieto. Inoltre, la sanzione del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in alcuni casi di minore gravità, appare sproporzionata rispetto alla durata prevista. Occorre quindi poter graduare il periodo interdittivo, ancorandolo ad elementi oggettivi che possono essere valutati, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione".

La proposta dell'Anac, ha sottolineato Busia, è "un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, progressivamente crescenti a seconda della gravità delle violazioni. In particolare, le sanzioni interdittive dovrebbero essere graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e di un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di origine, e sanzioni riferite alla totalità delle pubbliche amministrazioni".

https://www.anticorruzione.it/-/firmato-a-zagabria-statuto-delle-autorit%C3%A0-europee-anticorruzione

Sentenze e provvedimenti di interesse



Indipendenza dei giudici: alla Consulta la legge di riforma della giustizia tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di Venezia, con ordinanza n. 408 depositata il 31/10/2022

La Corte di Giustizia Tributaria di Venezia, con ordinanza n. 408 depositata il 31 ottobre scorso, ha sollevato dubbi di costituzionalità della legge 31 agosto 2022, n. 130, di riforma della giustizia tributaria.

A rischio l'autonomia e l'indipendenza dei giudici tributari: sono, infatti, più d'una le norme che vengono rimesse all'esame della Corte Costituzionale, tutte attinenti all'ordinamento giudiziario tributario.

In particolare, la legge n. 130/22 avrebbe provocato secondo la CGT di Venezia, una accentuazione del rapporto di dipendenza dei giudici dal MEF, titolare sostanziale dell'interesse oggetto delle controversie tributarie, in "ingravescente contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici rispetto all'assetto normativo preesistente, che già appariva idoneo a pregiudicare la garanzia dei ridetti fondamentali principi in materia di giurisdizione".

Il riferimento è agli artt. 24 e 24-bis del d.lgs. n. 545/1992, come modificati appunto dalla riforma.

I giudici si troverebbero ad essere gestiti dal MEF, ovvero da una controparte nel processo tributario.

Altri aspetti controversi, e sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, attengono alla **lesione del rapporto di proporzionalità tra elettorato attivo e passivo,** ai fini delle elezioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria; e **l'attribuzione di funzioni monocratiche ai giudici tributari in rapporto di servizio onorario.**

https://iltributario.it/articoli/news/indipendenza-dei-giudici-alla-consulta-la-legge-di-riforma-della-giustizia-tributaria

Il Consiglio di Stato si esprime sui tratti rilevanti dell'amministrazione di sostegno, sullo scioglimento della società cooperativa per mancato perseguimento dello scopo mutualistico e sulla prevalenza della sostanza sulla forma nel procedimento amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 2 novembre 2022, n. 9541

1) Nella logica del sistema dell'amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere nel decreto tali poteri secondo l'apprezzamento della situazione concreta alla luce delle coordinate generali sopra tracciate. Qualora dal decreto del giudice tutelare che conferisce i poteri all'amministratore di sostegno non risulti che lo stesso è abilitato a delegare un terzo al compimento di atti di gestione del patrimonio, ai fini del valido conferimento della delega, deve essere richiesto al giudice tutelare un adeguamento dei poteri conferiti, consentendo, al contempo, allo stesso di verificare le ragioni a sostegno dell'istanza, nonché l'eventuale adozione delle misure ritenute dallo stesso necessarie al fine di meglio tutelare le esigenze dell'amministrato.

- 2) Le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
- 3) Tra le cause di scioglimento della società cooperative e gli enti mutualistici per atto dell'autorità governativa, l'art. 2545-septiesdecies c.c. annovera il non perseguimento dello scopo mutualistico, il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti, il mancato deposito del bilancio di esercizio o l'omesso compimento di atti di gestione per due anni consecutivi.

https://www.ildirittoamministrativo.it/Consiglio-Stato-esprime-sui-tratti-rilevanti-amministrazione-di-sostegno-scioglimento-societ%C3%A0-cooperativa-mancato-perseguimento-scopo-mutualistico-prevalenza-sostanza-forma-procedimento-amministrativo/ult3041

La Corte dei Conti rammenta l'obbligo di pubblicazione delle delibere del controllo sul sito web del Comune

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n 148/2022/PRSE

In fase istruttoria è emersa la mancata pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune della deliberazione della scrivente Sezione, sopra citata, relativa ai controlli sui rendiconti 2018 e 2019, poi avvenuta in corso d'istruttoria.

Tanto premesso, la Sezione raccomanda all'ente il rispetto dei i principi di annualità, trasparenza, certezza e veridicità dei rendiconti, evidenziando l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia contabile degli enti locali e pertanto la necessità di rispettare le disposizioni normative vigenti.

Rammenta inoltre l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33

https://iusmanagement.org/2022/11/15/la-corte-dei-conti-rammenta-lobbligo-di-pubblicazione-delle-delibere-del-controllo-sul-site-to-web-del-comune/


Il Garante Privacy ricorda il divieto di utilizzo di software di riconoscimento facciale

L'Autorità ha aperto un'istruttoria nei confronti del Comune di Lecce, che ha annunciato l'avvio di un sistema che prevede l'impiego di tecnologie di riconoscimento facciale.

In base alla normativa europea e nazionale, ha ricordato l'Autorità, il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, è generalmente ammesso se necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Ma i Comuni, ha sottolineato il Garante, possono utilizzare impianti di videosorveglianza, solo a condizione che venga stipulato il cosiddetto "patto per la sicurezza urbana tra Sindaco e Prefettura".

Inoltre, fino all'entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l'installazione e l'uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati. La moratoria nasce dall'esigenza di disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie relative al riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità.



Il "doppio tangentizio" per determinare il danno erariale si può applicare anche ai fatti anteriori alla legge "Severino"

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 254 del 3 novembre 2022

Si ritiene che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dall'assessore comunale nell'esercizio delle sue funzioni, volte all'ottenimento di utilità personali anziché al perseguimento dell'interesse pubblico, siano palesemente lesivi del prestigio del predetto Ente locale avendo essi arrecato un rilevante vulnus alla fiducia che i cittadini dovrebbero riporre in ordine al corretto esercizio dell'attività amministrativa. Il danno all'immagine è direttamente proporzionale alla vasta eco data alla vicenda di corruzione e tangenti dai mass media (al riguardo, la Procura ha allegato probanti articoli di stampa) e, di conseguenza, presso l'opinione pubblica.

Ne deriva che l'indubbio pregiudizio subìto dal Comune, quantificato dalla Procura in 170.376,08 euro rifacendosi al criterio del doppio delle somme indebitamente percepite dal X come corrispettivo dell'attività delittuosa da lui posta in essere, deve ritenersi equo e proporzionato alla gravità della condotta e al danno all'immagine arrecato.

Al riguardo, va respinta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il PM avrebbe applicato retroattivamente il criterio presuntivo introdotto con la legge n. 190/2012 e che comunque, trattandosi di presunzione semplice, questa sarebbe vinta dalla determinazione del danno fissata dal giudice penale.

Quanto al primo aspetto, occorre tener presente che il giudice determina comunque l'ammontare del danno all'immagine in base ad una valutazione equitativa e che il criterio del c.d. "doppio tangentizio" era già utilizzato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (in quanto da essa stessa creato) prima di essere espressamente codificato nell'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994 per effetto dell'art. 1, comma 62, della citata legge n. 190/2012: pertanto, nulla osta a che il giudice si possa rifare a tale criterio per pervenire ad una equa misurazione della somma da risarcire.

Per tutto quanto precede, il convenuto va condannato a risarcire al Comune la somma di 170.376,08 euro.

https://iusmanagement.org/2022/11/11/il-doppio-tangentizio-per-determinare-il-danno-erariale-si-puo-applic are-anche-ai-fatti-anteriori-alla-legge-severino/

Norme in materia di interpretazione dei contratti e degli atti di gara. Pronuncia del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 27 ottobre 2022, n. 9165

Relativamente all'interpretazione norme in materia di interpretazione dei contratti, trovano applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti.

L'art. 1362, comma 1, cod. civ. impone di ricercare la "comune intenzione delle parti" senza limitarsi al senso letterale delle parole.


La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il significato letterale costituisce criterio prioritario dell'operazione interpretativa cui vanno affiancati gli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio logico – sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. – solo se le espressioni utilizzate risultino incoerenti con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Pertanto, "qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti intendevano conseguire, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa" (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731).

La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i concorrenti (ex plurimis. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970).

L'interpretazione letterale è quella che attiene al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022 n.3452).

Dottrina



Ccnl alla firma definitiva, ma le progressioni verticali transitorie non persuadono

il sito delle AUTONOMIE LOCALI

https://leautonomie.asmel.eu/ccnl-alla-firma-definitiva-ma-le-progressioni-verticali-transitorie-non-persuadono/

Il rilievo delle assenze e del part time nella valutazione della produttività



https://lapostadelsindaco.it/rivista-del-sindaco/1241/il-rilievo-delle-assenze-e-del-part-time-nella-valutazione-della-produttivita

Torsello Buglia, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella giurisprudenza del Consiglio di Stato



https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/torsello-buglia-il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato-1

Whistleblowing: un fenomeno di denuncia



L'illegittima preclusione del consigliere comunale di accedere al gruppo misto Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L'occupazione appropriativa e la rilevanza del giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento per equivalente



http://www.salvisjuribus.it/loccupazione-appropriativa-e-la-rilevanza-del-giudicato-civile-di-rigetto-della-domanda-di-risarcimento-per-equivalente/?feed id=1368& unique id=636f9984d8213

Conclusione



"Non so se ci riuscirò: certo preferisco l'insuccesso al disimpegno." [tratto da "Lettere a Lucilio", Seneca]



"Grazie per averci seguito... Mi trovi anche su ..."

https://community.omniavis.it/ https://www.youtube.com/anzanisimona https://www.youtube.com/user/omniavis



